

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 164</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, MAGGIONI, PISICCHIO,  
BOFFARDI INES**

*Presentata il 27 luglio 1976*

### Riconoscimento della qualifica di ex deportato ed ex perseguitato politico e razziale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come già annotato nella proposta presentata nel corso della precedente legislatura col n. 4069, la legge 8 luglio 1971, n. 541, in tema di norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, è costituita da un articolo unico che detta: « La legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti ».

Molti lavoratori ex deportati e perseguitati politici e razziali, alle dipendenze di enti pubblici e in particolare di enti locali, si sono rivolti agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro invocando la « assimilazione » prevista dalla citata legge e la conseguente applicazione in loro favore dei relativi benefici.

Senonché gli istituti interessati hanno all'uopo chiesto un provvedimento di accertamento dei titoli al beneficio richiesto, da parte dell'amministrazione locale competente, che a sua volta si è dichiarata incompetente a prenderlo in quanto l'accertamento della qualifica non può che ri-

salire alla competenza di un appropriato organo centrale. Mentre, infatti, per gli ex combattenti delle Forze armate l'accertamento del titolo è automaticamente riflesso dal foglio matricolare, il corrispondente accertamento della condizione di ex deportato, ex perseguitato antifascista ed ex perseguitato razziale non potrebbe risalire alla autonoma ed irregolata determinazione dei singoli enti locali, ma risalire ad un organo specificamente legittimato a vagliare le singole domande e a determinare i criteri di base per il riconoscimento richiesto.

In effetti l'articolo unico della citata legge n. 541 non va più in là della enunciazione del principio estensivo e conseguentemente deve ritenersi inserito per la sua applicazione nel contesto della legislazione vigente onde completare la norma estensiva secondo le modalità applicative previste dalla legislazione stessa.

Questa, infatti, prevede a ristoro delle posizioni dei perseguitati politici e razziali la istituzione presso il Ministero del tesoro d'una Commissione che, in base all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, deliberi sulle domande dei perseguitati po-

litici antifascisti e razziali per il riconoscimento della relativa qualifica.

Tuttavia detta Commissione non ha ritenuto di considerarsi competente al riconoscimento della qualifica agli effetti della legge 8 luglio 1971, n. 541, in quanto « nel testo dell'articolo unico di detta legge non è indicato l'organo competente ad emanare il relativo provvedimento, né sono indicati i criteri per la concessione di siffatti benefici ».

Ci sembra, però, di tutta evidenza che l'articolo unico nella sua dizione non sia affatto laconico, perché evidentemente non ha ritenuto necessario indicare pleonasticamente l'organo esecutivo, in quanto questo organo già esisteva: in altri termini, la Commissione c'è, e non soltanto per l'esame di quelle domande previste dalla legge n. 96 del 1965 ma anche per quelle che fossero richieste o necessarie per l'attuazione di ogni altra provvidenza che per legge fosse emanata a favore degli ex perseguitati politici e razziali ed è pertanto da considerarsi efficiente e valida, sia perché non si può presumere un vuoto esecutivo rispetto ad una legge che istituisce diritti a favore di certi cittadini, sia perché — come abbiamo premesso — l'articolo unico della

legge n. 541 del 1971 indubbiamente costituisce parte di un quadro legislativo complessivo nel quale rientra la Commissione di accertamento del titolo previsto dalla legge n. 96 del 1955.

Comunque, date le incertezze che si sono manifestate nell'ambito esecutivo, ci sembra indispensabile una norma legislativa che, con carattere di interpretazione autentica rispetto alla legislazione vigente, provveda ad acclarare le competenze della già esistente Commissione prevista dalla citata legge n. 96 del 1955.

Per quanto in particolare riguarda i cittadini italiani già ritenuti appartenenti alla razza ebraica, appare doveroso considerarli perseguitati razziali indipendentemente dall'accertamento di atti concreti di persecuzione a loro danno: conseguentemente è da considerarsi sufficiente la certificazione della qualità di ebreo rilasciata dal Prefetto della provincia di residenza del richiedente su attestazione della comunità israelitica di appartenenza.

La proposta che formuliamo — onorevoli colleghi — è insomma un atto di giustizia, volto a coprire il vuoto esecutivo della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Ai fini per gli effetti della applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, competente al riconoscimento della qualifica di ex deportato ed ex perseguitato sia politico che razziale è la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

La Commissione giudica sulla qualifica di ex deportato ed ex perseguitato politico sulla base della validità e della efficacia della documentazione esibita dagli interessati e sulla qualifica di ex perseguitato razziale sulla base della certificazione della qualità di ebreo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza del richiedente su attestazione della comunità israelitica di appartenenza.